COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 590

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti al Parlamento cessati dalla carica (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3128);

RICCIO ed altri: Concessione di una indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (1908) 590

PRESIDENTE 590, 591, 592, 593
BERNARDI, *Relatore* 590, 591
GUIDI 591
MANCO 591, 592
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 592

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) 593

PRESIDENTE 593, 594
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 594
VASSALLI 594

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

VASSALLI: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616) . . 594

PRESIDENTE 594, 596
GUIDI 596
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 596
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 594, 596
VASSALLI 596

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

VASSALLI: Modificazione degli articoli 135 e 304-quater del codice di procedura penale, relativamente ai colloqui tra l'imputato detenuto e il proprio difensore e al deposito dell'interrogatorio dell'imputato (2722);

Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (*Approvata dal Senato*) (2935) 597

PRESIDENTE 597, 599
GUIDI 597, 599
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 599
MANCO 598
TAGLIARINI 599
VASSALLI 598

Votazione segreta:

PRESIDENTE 599

La seduta comincia alle 11,50.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 2639, all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Pellegrino è sostituito dal deputato Trombadori.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3128) e della proposta di legge Riccio ed altri: Concessione di una indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica (1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge, approvato dalla II Commissione permanente del Senato: « Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Allocca, Cortese, D'Antonio e Lobianco: « Concessione di una indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica ».

L'onorevole Bernardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BERNARDI, *Relatore*. Desidero innanzitutto comunicare che alla nostra Commissione è stato trasmesso il parere favorevole della Commissione affari costituzionali sui due progetti di legge in discussione.

In virtù della legge 24 marzo 1958, n. 195, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, oltre a risultare incompatibili nei confronti di diverse cariche (membro del Parlamento o dei consigli regionali, giudice della Corte costituzionale, ministro o sottosegretario di Stato), non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. È evidente perciò come alla scadenza del mandato, che non è nemmeno immediatamente rinnovabile, i componenti eletti dal Parlamento che cessano dalla funzione e che si trovano già in avanzata età (come è noto, essi sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio), incontrino un fortissimo ostacolo alla ripresa dell'attività professionale rimasta appunto interrotta per quattro anni.

Appare equo pertanto che venga loro concessa una speciale indennità che li compensi, almeno in parte, delle sfavorevoli conseguenze economiche connesse alla situazione ora esposta (in analogia anche al trattamento previsto per altre categorie di persone che hanno esercitato elevate funzioni e che cessano dalla carica).

L'indennità è stata determinata in una somma fissa (lire cinque milioni) in considerazione del fatto che un suo collegamento all'importo dell'emolumento mensile percepito dai componenti del Consiglio, ad esempio, nell'ultimo anno, avrebbe causato ingiuste disparità di trattamento.

Poiché fra gli eletti dal Parlamento possono esservi componenti che, oltre ad esercitare la professione, fruivano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato (come i professori e gli assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche) ai quali viene corrisposto, durante la permanenza in carica, il trattamento più favorevole fra quello originario e quello spettante quali componenti del Consiglio, appare opportuno che agli stessi, in luogo dell'indennità sopra menzionata, venga conservata l'eventuale eccedenza di stipendio, da considerarsi quale assegno personale ai sensi dell'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nel caso poi che la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo di cinque milioni per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge al nostro esame.

Propongo pertanto di adottare come testo base il disegno di legge governativo, nel quale la proposta di legge Riccio verrebbe assorbita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCO. Vorrei comprendere i termini di questo assorbimento. Che cosa significa, se si tratta di provvedimenti diversi?

PRESIDENTE. Significa che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge, il contenuto della proposta di legge s'intende recepito nel disegno di legge.

BERNARDI, *Relatore*. La proposta di legge Riccio ed altri prevede all'articolo 1 la corresponsione di un dodicesimo degli emolumenti percepiti per ogni anno di servizio prestato in qualità di membro del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parlamento. Il disegno di legge, invece, prevede un'indennità *una tantum* per i liberi professionisti eletti dal Parlamento al Consiglio superiore della magistratura e un assegno *ad personam* per i dipendenti statali. Il provvedimento governativo è quindi più organico.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, propongo di scegliere il disegno di legge come testo base, considerando anche che è già stato approvato dalla Commissione giustizia del Senato. Se sarà approvato, la proposta di legge Riccio ed altri sarà da esso assorbita.

MANCO. Vorrei esprimere la mia meraviglia per la semplicità con cui si affronta la discussione di questi due provvedimenti, uno dei quali è già stato approvato dal Senato e l'altro viene preso in esame « di straforo ». È un problema di una certa importanza, perché, se ho ven compreso dalla relazione molto breve del collega Bernardi, si tratta di stabilire un'indennità per i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, qualunque sia il periodo in cui hanno svolto tali funzioni, per il loro reinserimento nella vita professionale. Ora, gli eletti dal Parlamento sono in genere persone che godono di un certo prestigio, economico oltre che morale; entrano nel Consiglio superiore per un certo numero di mesi o di anni e poi riprendono la loro attività. La loro posizione è molto diversa da quella del parlamentare quando finisce di esercitare la vita politica, e non accetterei una comparazione del genere, perché sappiamo quanto e come la vita politica incida sulla vita personale e sociale, mentre l'attività di un componente del Consiglio superiore della magistratura è pur sempre un'attività tecnica, che non può allontanare molto la persona dalla sua attività ordinaria. La politica pone la persona su un piano diverso; chi ha esercitato le funzioni di magistrato per qualche anno mantiene un senso di verità, di giustizia e non si pone contro certi settori; non credo quindi che sia così difficile il suo reinserimento nella vita sociale. Non si tratta di un concetto da accogliere senza una motivazione più convincente.

Qual è la proposta che avanzerei in via preliminare? Non sono presenti i presentatori della proposta di legge, che pure hanno il diritto di intervenire e di chiarire se concordano nel ritenere che il loro provvedimento si possa considerare assorbito dal disegno di legge approvato dal Senato, o se invece i contenuti siano diversi (e le differenziazioni sono state poste in evidenza dallo stesso relatore). Non si può quindi prescindere dalla presenza di coloro che hanno presentato un provvedimento diverso. Propongo di approfondire ulteriormente questo argomento e di attendere la presenza dei presentatori della proposta di di legge, cioè, in sostanza, di accantonare per ora un problema tanto importante, che potrebbe costituire un grosso precedente.

PRESIDENTE. Il primo firmatario della proposta di legge n. 1908 è stato regolarmente avvertito della convocazione della Commissione. Se accogliessimo la motivazione dell'assenza dei proponenti per rinviare la discussione, creeremmo un precedente che potrebbe in futuro bloccare i nostri lavori.

GUIDI. Non siamo favorevoli alla proposta di rinvio. Riconosciamo che il problema riveste una certa importanza, ma diamo la nostra adesione al provvedimento in esame in seguito ad una riflessione che forse ciascuno di noi ha fatto in questi anni. La legge prevede una serie di incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di membro del Consiglio superiore e determinate attività. Pensiamo, per esempio, alla libera professione che deve essere interrotta; dopo quattro anni di interruzione un professionista spesso deve ricominciare da capo, come sa chi ha esperienza in questo settore. Non vi è dubbio che questa serie di incompatibilità determina un danno reale; mi sembra quindi giusto prevedere una indennità di reinserimento, poiché si tratta soprattutto di professionisti.

Diamo pertanto la nostra adesione al provvedimento, e non è un caso che esso al Senato abbia trovato larghissimo consenso, perché i vari gruppi sono partiti da questa stessa riflessione su una legge che sancisce determinate

incompatibilità, in modo forse un po' esuberante. L'ho fatto presente: può darsi che alcune di queste incompatibilità siano anche non del tutto necessarie, ma la maggior parte di esse deve ritenersi pienamente giustificata. In altri termini, a parte l'esistenza di precise disposizioni legislative, mi sembra che non sarebbe concepibile un'ipotesi diversa, in quanto si potrebbero determinare dei conflitti di funzione tra l'attività di membro del Consiglio superiore della magistratura e l'esercizio di attività professionali. D'altra parte, l'interruzione di tali attività professionali per un periodo di quattro anni provoca agli interessati disagi e danni che ognuno di noi può ben valutare. Per queste ragioni ritengo equo il provvedimento al nostro esame; dichiaro quindi l'assenso del mio gruppo al contenuto del disegno di legge, invitando i colleghi a proseguirne e concluderne la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, insiste per la votazione della sua proposta di rinvio?

MANCO. Non insisto, perché vedo che i colleghi non sono d'accordo con me. Io ponevo solo una questione di doveroso rispetto nei confronti dei presentatori della proposta di legge n. 1908, che sono assenti.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Manco non insiste nella sua proposta. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non considera affatto superficiale ed affrettata la relazione dell'onorevole Bernardi: al massimo la può considerare concisa e sintetica; ma certamente non era il caso di dilungarsi oltre su questo terreno.

I motivi ispiratori del disegno di legge sono evidenti, e mi sembra che l'onorevole Manco, pur avendo fatto ricorso a tutte le sue doti – certo inesauribili – di abilità dialettica, non sia riuscito a presentarci concreti ed idonei argomenti, tali da consigliare una pausa di approfondimento e quindi un rinvio dell'ulteriore esame del provvedimento.

Il progetto di legge governativo in discussione parte dal presupposto, già molto opportunamente fatto rilevare dall'onorevole Guidi, delle incompatibilità connesse con la qualifica di membro del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta in questo caso non già di semplici incompatibilità con alcune funzioni nell'ambito degli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Corte costituzionale, ecc.), bensì di un sistema assai esteso di incompatibilità, in base al quale un membro del Consiglio superiore della magistratura non può essere iscritto agli albi professionali, non può essere titolare di imprese commerciali, né può far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

In pratica, poi, i componenti del Consiglio eletti dal Parlamento sono, nella grande maggioranza dei casi, degli esperti in materie giuridiche, in massima parte avvocati. Ora, è chiaro che un avvocato il quale è costretto ad abbandonare la professione per quattro anni viene a sopportare un gravissimo disagio.

MANCO. Permetta un'interruzione: forse non ho capito bene. Io mi chiedo quali difficoltà incontri un magistrato che ritorna ad esercitare le sue funzioni, anche dopo un certo periodo di tempo di assenza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo è proprio il punto che volevo chiarire. Il disegno di legge n. 3128 non riguarda i membri del Consiglio eletti dalla magistratura, ma solo quelli eletti dal Parlamento. Si tratta, in genere, di avvocati o di professori di università. Gli avvocati poi, in base alla Costituzione, debbono aver già svolto attività professionale da almeno quindici anni. Ora, è evidente che un professionista che ha svolto attività per quindici o più anni, e che è costretto ad interromperla per un periodo di quattro anni, deve godere di un certo compenso (e del resto compensi sono previsti anche per l'esercizio di funzioni importanti in altri settori).

L'onorevole Manco ha sollevato anche un altro problema. Egli ha detto che l'indennità prevista dal provvedimento sarebbe commisurata al periodo di tempo per il quale la funzione di membro del Consiglio viene effettivamente svolta. Ma anche questa affermazione non risponde a verità, in quanto è previsto nell'articolo 1 che qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità viene liquidata nella misura di un quarto dell'importo globale (cinque milioni) per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Quando gli eletti siano impiegati dello Stato, il disegno di legge stabilisce una differenziazione di trattamento, nel senso di attribuire loro il trattamento preferenziale che deriva dalla normativa vigente, con l'avvertenza che l'assegno *ad personam* concesso all'atto della cessazione dalla carica

di membro del Consiglio esclude la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1.

Il presente provvedimento è stato approvato al Senato non già a larga maggioranza, come ha detto l'onorevole Guidi, bensì alla unanimità. Il Governo, quindi, ne raccomanda l'approvazione anche da parte di questa Commissione, in quanto lo ritiene equo e giusto: esso, infatti, va a compensare molto più sotto il profilo morale che materiale eminenti colleghi del foro e parlamentari che hanno voluto, con grave sacrificio personale, sobbarcarsi questa gravosa incombenza, ai fini di un completo, armonico ed integrale funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base il disegno di legge n. 3128.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire cinque milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 2.

In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

(*È approvato*).

ART. 3.

Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verrà attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennità disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennità di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualità di dipendenti statali.

(*È approvato*).

ART. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente articolo 3 farà carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Norme penali sulla contraffazione o

alterazione di opere d'arte », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 3 febbraio scorso è stata iniziata la discussione generale. Poiché nessun altro chiede di parlare la dichiaro chiusa.

A me sembra che – data la complessità della materia oggetto della proposta di legge – sarebbe opportuna la costituzione di un Comitato ristretto affinché proceda ad un esame preliminare degli articoli.

VASSALLI. Sono d'accordo. In effetti, il testo al nostro esame è buono, e potremmo anche approvarlo, con piccole modifiche; sta di fatto, però, che sono state presentate, su questa materia, diverse proposte di legge, alcune delle quali trasformate in emendamenti al provvedimento che discutiamo, nonché indicazioni e suggerimenti, anche da parte di altre Commissioni, ed emendamenti talora assai rilevanti. Sorge quindi la necessità di addivenire ad un primo coordinamento di tutto questo materiale.

Debbo rilevare, d'altro canto, che vi è una grande attesa per una riforma che sottoponga a sanzioni penali la contraffazione di opere d'arte. Sarebbe opportuno perciò procedere, nel più breve tempo possibile, all'approvazione del provvedimento.

I colleghi che verranno chiamati a costituire il Comitato ristretto dovrebbero quindi fare in modo di portare a termine il loro lavoro il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Ella quindi non è contrario alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame di questo provvedimento ?

VASSALLI. No, signor Presidente, purché, come ho detto, tale Comitato lavori rapidamente.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, si può procedere subito alla costituzione del Comitato ristretto, con l'intesa che esso porti a termine il più rapidamente possibile i suoi lavori. Il Comitato potrebbe essere così formato: Vassalli, Presidente; Bernardi; Papa; Tagliarini; Trombadori.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di poter partecipare ai lavori del Comitato ristretto, soprattutto al fine di evitare di dover poi fare osservazioni in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. D'accordo. Come di consueto, il Governo verrà avvertito delle convocabioni del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto.

Seguito della discussione della proposta di legge Vassalli: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Vassalli: « Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la emissione del mandato di cattura ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 24 febbraio 1971 l'onorevole Lospinoso Severini aveva svolto la relazione ed era iniziata la discussione generale, con gli interventi degli onorevoli Cataldo, Vassalli, Castelli e Guidi. Poiché nessun altro chiede di parlare la dichiaro chiusa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo osserva che la proposta di legge in discussione tende, attraverso la modifica dell'articolo 260 del codice di procedura penale, alla estensione dell'istituto della revoca del mandato di cattura, proprio della fase istruttoria, a tutti gli stati e gradi del procedimento, accordando al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di libertà provvisoria.

Nella perspicua relazione che accompagna la proposta di legge vengono esattamente definiti i limiti entro i quali opera l'istituto in questione, il quale presuppone che il mandato di cattura non sia stato eseguito; giacché in questo caso opererebbero istituti diversi, quali la scarcerazione e la libertà provvisoria.

Nella stessa relazione si indicano quattro possibili ipotesi di revoca del mandato di cattura: due di revoca obbligatoria, due di revoca facoltativa.

La prima ipotesi riguarda i casi di illegittimità del mandato di cattura per non essere dalla legge contemplata, per il reato di che trattasi, la cattura stessa. La seconda ipotesi

riguarda invece i casi di contrastata o sopravvenuta illegittimità del mandato di cattura per essersi venuti a verificare come mancanti *ab initio* o per essere venuti a cadere i necessari indizi di colpevolezza. La terza ipotesi è quella della revoca facoltativa, per constatata non necessità del mantenimento del mandato. La quarta è quella contemplata nell'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale, che attiene sia ai casi di mandato di cattura obbligatorio che a quelli di mandato facoltativo ed ha per presupposto la presumibile estinzione della pena irrogabile con la sentenza di condanna.

Nella stessa relazione del proponente si riconosce che, con riferimento alla prima ipotesi, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono l'operatività dell'istituto della revoca anche nella fase del giudizio e si sottolinea che siffatta operatività anche nella fase del giudizio, con riferimento alla quarta ipotesi, è prevista espressamente dalla legge all'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale.

Ma, si aggiunge nella relazione del proponente, per le altre due ipotesi la giurisprudenza della Cassazione è rimasta fermissima nell'affermare che la revoca è possibile solo nella fase istruttoria. La situazione giuridica così precisata violerebbe, secondo l'onorevole proponente, il principio dell'uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo: innanzitutto, sarebbero sottoposti a trattamento diverso gli imputati nella istruttoria e nella fase del giudizio; in secondo luogo, una disparità sarebbe ravvisabile tra il trattamento cui è sottoposto l'imputato detenuto e il trattamento cui è sottoposto l'imputato nei cui confronti il mandato di cattura non sia stato eseguito.

Ad ovviare a questa situazione giuridica in contrasto con la Costituzione tenderebbe appunto la proposta di legge, la quale, come si è detto, mira all'estensione dell'istituto della revoca del mandato di cattura a tutti gli stati e gradi del procedimento.

L'estensione dell'istituto della revoca del mandato di cattura alle fasi successive all'istruttoria e ai vari gradi del giudizio, cui tende la proposta di legge in esame, è già una realtà operante nell'attuale sistema processuale in relazione alla prima e alla quarta fra le possibili ipotesi sopra esposte e cioè all'ipotesi di illegittimità del mandato di cattura e all'ipotesi di estinzione della pena.

Lo stesso proponente lo riconosce e pertanto è agevole concludere che in relazione alle due ricordate ipotesi la modifica cui tende la medesima proposta di legge è superflua.

Per quanto concerne la seconda ipotesi di revoca del mandato di cattura, concernente la revoca obbligatoria per constatata o sopravvenuta illegittimità del mandato stesso per insufficienza di indizi di colpevolezza, si osserva che la revoca stessa opera su un piano parallelo alla scarcerazione: l'una e l'altra attengono però, per necessità logica prima che giuridica, alla fase istruttoria, nella quale solamente vi è la necessità di adeguare i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato al continuo progredire dell'istruttoria stessa. Quando invece l'istruttoria è conclusa e il processo pende dinanzi al giudice competente per il giudizio, non può esservi più luogo a provvedimento di questo genere: il giudice del giudizio deve, cioè, percorrere la via maestra della cognizione completa e pervenire alla meta naturale – la sentenza di proscioglimento – che, a norma dell'articolo 152 del codice di procedura penale, va pronunziata in ogni stato e grado del procedimento, anche nei confronti di uno solo tra i possibili, numerosi, imputati.

Sicché può concludersi che, con riferimento all'ipotesi esaminata, l'estensione della revoca del mandato di cattura al di fuori della fase istruttoria manca di ogni valido fondamento teorico e pratico.

Per quanto concerne la terza ipotesi di revoca del mandato di cattura, cioè quella della revoca facoltativa, si osserva che essa opera su un piano parallelo alla libertà provvisoria. In questo caso, da un punto di vista astratto l'estensione dell'istituto della revoca al di fuori della fase istruttoria potrebbe essere giustificata. Invero, nel caso di imputato detenuto, il giudice del giudizio può concedere la libertà provvisoria; ma lo stesso giudice non può revocare il mandato di cattura nel caso che questo non sia stato eseguito e l'imputato sia quindi latitante.

Ma due ordini di considerazioni, sul piano dell'opportunità, sconsigliano siffatta estensione. Innanzi tutto, essa si risolverebbe in un ingiustificato trattamento di favore per gli imputati che si sottraggono al dovere di collaborare alla funzione di giustizia mettendosi a disposizione del giudice; per altro la costituzione in carcere li porrebbe nelle condizioni di aspirare al beneficio della libertà provvisoria.

In secondo luogo, siffatta estensione dell'istituto della revoca del mandato di cattura spingerebbe il giudice, nella fase del giudizio, a fare un cattivo uso del suo potere discrezionale di emettere il mandato di cattura nei confronti di chi si sia dato o stia per darsi

alla fuga; sarebbe assurdo invece consentirgli di revocare il mandato di cattura già emesso nei confronti di un latitante.

Sicché può concludersi che, con riferimento all'ipotesi esaminata, l'estensione della revoca del mandato di cattura al di fuori della fase istruttoria sembra inopportuna.

Non sembra infine sia da condividere la censura di illegittimità costituzionale mossa nella relazione del proponente alle norme che la proposta di legge tende a modificare.

Non è ravvisabile disparità di trattamento tra imputato il cui procedimento trovasi nella fase istruttoria e imputato il cui procedimento trovasi nella fase del giudizio, perché quel provvedimento di scarcerazione o di revoca del mandato di cattura, che può essere adottato in istruttoria con decisione provvisoria in relazione all'evolversi dell'istruttoria stessa, può essere del pari adottato, con carattere definitivo e previa completa cognizione di causa, nel giudizio.

Non è ravvisabile disparità di trattamento tra imputato detenuto e imputato non detenuto, in relazione al fatto che il primo può ottenere nella fase del giudizio la libertà provvisoria e il secondo non può ottenere dal giudice la revoca del mandato di cattura, per la profonda, anzi macroscopica differenza delle due situazioni in cui ciascuno di essi si trova: il primo in istato di detenzione, il secondo in istato di libertà.

Alla stregua delle svolte considerazioni il Governo esprime il parere che la proposta di legge in oggetto non meriti di essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 260. — *Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.* — « In ogni stato e grado del procedimento, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, qualora non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo, ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o d'accompagnamento, con la osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 261.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni e salvo quanto stabilito nell'articolo 272, nuovamente emesso.

Contro l'ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del primo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di scarcerazione. Contro la ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del secondo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di libertà provvisoria ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cataldo, Guidi, Benedetti, Coccia, Giuseppina Re e Pellegrino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto alinea dell'articolo unico.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Cataldo ed altri.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario, perché questa limitazione del potere discrezionale del giudice sarebbe veramente pericolosa per le esigenze di difesa sociale.

VASSALLI. Signor Presidente, sarebbe opportuno che questo emendamento fosse illustrato. La mia proposta di legge si riallaccia a tutta una situazione che questa Commissione ha preso in esame poco tempo fa, in sede di esame del decreto-legge sulla carcerazione preventiva e della sua conversione in legge. Quando ho elaborato questo provvedimento eravamo in presenza di una situazione legislativa antecedente a quel decreto-legge, quindi mi sono allineato agli istituti quali esistevano allora, che prevedevano la possibilità di nuova emissione del mandato. Se l'emendamento proposto dal gruppo comunista nasce da una necessità di allineamento alla situazione attuale va visto in un certo modo, altrimenti in un altro. Il decreto-legge prevede: « Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si sia dato o che stia per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura ». Nella legge di conversione questa disposizione è stata mantenuta.

GUIDI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Vassalli n. 2722 e senatori Zuccalà ed altri n. 2935 *(Approvata dal Senato)*, concernenti i colloqui tra l'imputato detenuto ed il difensore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vassalli e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, concernenti i colloqui tra l'imputato detenuto ed il difensore.

Come la Commissione ricorda, la discussione generale è iniziata nella seduta del 17 febbraio scorso. Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato a replicare.

Se non vi sono obiezioni, anziché scegliere un testo base per la discussione degli articoli, esamineremo congiuntamente gli articoli di entrambe le proposte di legge, al fine di redigere un testo unificato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2722:

ART. 1.

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Colloqui del difensore con l'imputato detenuto*).

« Durante l'istruzione, dopo il deposito del processo verbale del primo interrogatorio dell'imputato a' sensi dell'articolo 304-*quater*, il difensore ha il diritto di conferire con l'imputato detenuto senza bisogno di autorizzazione. Il difensore ha altresì il diritto di conferire con l'imputato senza bisogno di autorizzazione nella fase degli atti preliminari al giudizio e in quella del giudizio ».

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2935:

ART. 1.

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

Gli onorevoli Guidi, Cataldo, Benedetti, Sabadini, Coccia e Re Giuseppina hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo " ».

GUIDI. Si tratta di una norma che oggi si rende necessaria a seguito del riconoscimento del diritto del difensore di partecipare all'interrogatorio dell'imputato anche in sede di indagini di polizia giudiziaria. È evidente che questo diritto diventerà efficiente solo in quanto si renderà possibile al difensore di avere un colloquio preventivamente o simultaneamente con l'imputato. Diversamente, rischia di essere un fatto meramente simbolico e non operante. E, poiché il legislatore ha voluto che il contraddittorio o la possibilità di controllo del difensore si stabilisse fin dall'interrogatorio dell'imputato in sede di indagine di polizia giudiziaria, indubbiamente noi andremmo ora ad imporre una limitazione grave, con la quale finiremmo per impoverire di significato la funzione del difensore stesso, ove gli vietassimo di avere un colloquio con il proprio imputato fin dal momento dell'arresto.

Ecco perché raccomandiamo alla Commissione l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Vassalli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal primo interrogatorio " ».

VASSALLI. La Commissione si trova di fronte ad uno dei problemi più drammatici della procedura penale. Siamo in presenza di tre diverse argomentazioni, che esprimono diverse esigenze che sono presenti nell'animo di tutti coloro che sono interessati a questa materia, in relazione al problema del colloquio tra l'avvocato difensore ed il detenuto.

Una prima opinione, la più ampia, che si rispecchia nell'emendamento Guidi, è quella che il colloquio debba avvenire subito, appena l'imputato sia stato arrestato. I sostenitori di questa tesi si chiedono per quali motivi il detenuto debba essere posto in una condizione di inferiorità rispetto all'imputato libero, il quale, prima di qualsiasi interrogatorio o indagine, ha la possibilità – non appena avuta conoscenza della sua posizione – di avere un colloquio con il suo difensore. Per eliminare questa disparità di trattamento, si propone di concedere all'avvocato la possibilità di un colloquio immediato con il proprio assistito.

Ecco però una seconda argomentazione, che si contrappone a quella testé illustrata. Si afferma che un imputato è detenuto proprio per evitare il pericolo che possa inquinare le prove. Ora, tanto più si fonda la custodia preventiva sul presupposto di favorire l'accertamento processuale, tanto più viene in evidenza la necessità di mettere il soggetto sottoposto a custodia in una situazione che non sia quella in cui si trova l'imputato libero.

Secondo una terza argomentazione, che si adopera per ribattere a quest'ultima osservazione, si osserva che nel caso specifico non si tratta di terzi, di possibili testimoni, bensì del difensore dell'imputato. E così si solleva il problema ben noto, che ha dato luogo a gravissime controversie giudiziarie; quello, cioè, della possibilità che il difensore contribuisca all'inquinamento delle prove. Come può ammettersi – almeno sul piano teorico – il concetto che il colloquio del detenuto con il difensore possa contribuire, sia pure indirettamente, all'inquinamento delle prove? Ecco che si agita la questione dell'offesa alla toga, alla maestà della funzione dell'avvocato, e così via.

Per questo ho detto che siamo di fronte ad un punto cruciale della riforma. Bisogna che di questo fatto abbiamo piena consapevolezza.

Proprio sulla base degli argomenti che ho illustrato, si giustifica l'esistenza di tesi diverse da quella contenuta nell'emendamento Guidi in discussione. A tali tesi si rifanno altri emendamenti, che sono stati presentati in relazione ai provvedimenti che stiamo esaminando, ed ai quali vorrei qui poter far riferimento. Parlo dell'emendamento Lospinoso Severini e di quello da me presentato.

L'emendamento Lospinoso Severini vuole attribuire al difensore il diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il primo interrogatorio. Secondo i colleghi Lospinoso Severini e Castelli, bisogna prendere atto che, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, e dopo il decreto-legge e la legge di conversione ben noti, il difensore è ammesso a presenziare a determinati atti: da quella fase in poi, non sorgono pertanto più questioni. L'emendamento che i colleghi propongono, quindi, rappresenta una posizione più prudente, di puro e semplice adeguamento (forse neppure necessario in forma esplicita) alla normativa vigente.

La formulazione da me proposta può considerarsi intermedia tra le due posizioni ora esaminate, e cioè quelle relative all'emendamento Guidi e all'emendamento Lospinoso Severini. Riconosco per altro che questa mia formulazione ha una certa ambiguità, e quindi una certa pericolosità.

Come si deve interpretare l'espressione, contenuta nel mio emendamento, secondo la quale il difensore può conferire con l'imputato « sin dal primo interrogatorio » ? Evidentemente significa che il difensore, pur non potendosi recare immediatamente dal detenuto, in caserma o in carcere, potrà però, nel giorno per il quale il magistrato ha fissato l'interrogatorio, recarsi dal magistrato stesso (sia esso pubblico ministero o giudice istruttore) e comunicargli la sua intenzione di conferire con l'assistito. Questa, ripeto, è l'unica interpretazione possibile del mio emendamento.

MANCO. Ella non prevede la necessità di un'autorizzazione al colloquio?

VASSALLI. No; infatti ho detto: « senza bisogno di autorizzazione ». E specifico che codesta formula ha due significati: un significato di fondo, che si rispecchia nella finalità di mettere il più presto possibile in contatto il detenuto e il difensore; un significato formale e procedurale, in quanto si deve constatare che oggi, anche quando il colloquio è autorizzato, l'avvocato è costretto a faticare non poco per ottenere il permesso. Eliminando questa clausola, invece, una volta che risulta dal registro del carcere che un imputato è detenuto e che un determinato avvocato è

il suo difensore, quest'ultimo si potrà presentare quando vorrà.

Su questo aspetto formale ritengo che tutti siamo d'accordo.

Ora, come ho detto, onorevoli colleghi, bisogna che noi compiamo una scelta importante. Vogliamo dare la preminenza al diritto fondamentale, riconosciuto in tanti paesi, in base al quale il detenuto può conferire con il suo difensore anche prima che il magistrato (ricordiamo in proposito che per quanto riguarda i fermati e gli arrestati, essi non possono essere interrogati dalla polizia, in base ad una legge del 1962) abbia un contatto con lui ? Oppure vogliamo dare la prevalenza alla condizione di detenuto (il che, per altro, implica una certa diffidenza verso il difensore), giustificando formalmente questa posizione col dire che il detenuto deve trovarsi in una condizione diversa, ai fini processuali, dell'imputato libero ? In questo secondo caso, tra le differenziazioni che giocano a sfavore del detenuto ci sarebbe anche quella di poter vedere il difensore solo nel momento in cui incontra il giudice. Si tratta, ripeto ancora, di una grossa scelta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lospinoso Severini e Castelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il primo interrogatorio " ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. L'emendamento è già stato da me illustrato quando ho svolto la relazione.

MANCO. Sono sostanzialmente d'accordo con il collega Vassalli, perché ritengo, dopo questa profonda e perplessa illustrazione degli emendamenti, che sia necessario giungere ad una più attenta meditazione del problema in esame. Non credo che oggi noi siamo nelle condizioni di effettuare quelle scelte di fondo, che sono necessarie per decidere dell'accoglimento o meno degli emendamenti in discussione.

Dico questo anche perché ritengo che scelte del genere potrebbero porsi in contrasto con le linee di fondo del nuovo codice di procedura penale progettato tempo fa, che si riferisce proprio alle finalità istruttorie per stabilire l'esigenza dell'arresto di un imputato.

Ma vi è di più. Io, ad esempio, sono sostanzialmente favorevole all'equiparazione dell'accusa e della difesa, con la conseguente eliminazione delle differenziazioni tra pubblico ministero e avvocato difensore. Però ci sono due fasi del giudizio. Vi sono quindi a mio avviso delle preoccupazioni non infondate per le quali concordo con l'onorevole Vassalli circa l'opportunità di meditare sugli emendamenti presentati.

TAGLIARINI. Pur essendo d'accordo in ordine all'esigenza di approfondimento vorrei precisare che propendo per una soluzione del tipo di quella adottata dall'emendamento dell'onorevole Guidi in quanto ritengo che nella sostanza bisogna aver principalmente presente l'applicazione pratica della norma in questione.

Io sono del parere – e concordo a tal proposito con il Cordero – che l'imputato non deve collaborare con la giustizia (sebbene abbia il dovere di non rendersi latitante) nella scelta della linea difensiva da adottare.

GUIDI. Non mi oppongo ad un breve rinvio, pur essendo le scelte in esame da lungo tempo sottoposte alla Commissione giustizia. Raccomando però di arrivare alla conclusione di questo dibattito nel più breve tempo possibile ritenendo inconcepibile indugiare ulteriormente nella preoccupazione che un avvocato difensore si presti ad avvertire o a dare suggerimenti ad altri possibili imputati, ovvero ad « inquinare » le fonti di prova a seguito del contatto con l'imputato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti al Parlamento cessati dalla

carica » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3128).

Presenti 28
Votanti 27
Astenuti 1
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3128, dichiaro assorbita la proposta di legge Riccio ed altri n. 1908.

Proposta di legge Vassalli: « Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura » (2616).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Di Benedetto, Fanelli, Felici, Granzotto, Guidi, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Tagliarini, Traina, Valiante, Vassalli.

Si è astenuto sul disegno di legge n. 3128:

Manco.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO